Civile Sent. Sez. 3 Num. 14597 Anno 2020

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: D'ARRIGO COSIMO Data pubblicazione: 09/07/2020

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1231/2017 R.G. proposto da:

Cocchi Bruno, rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Cosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, n. 20;

- ricorrente -

contro

Generali Italia s.p.a., in persona del procuratore speciale Gianluca Sperantini, rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Ranucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Unità, n. 13;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13119 del Tribunale di Roma pubblicata il 28 giugno 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

uditi l'Avv. Sara Cistriani per delega dell'Avv. Saverio Cosi e l'Avv. Luisa Ranucci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Ina Assitalia S.p.a. (oggi Generali Italia S.p.a.) notificava a Bruno Cocchi un precetto di pagamento per il recupero della somma di euro 1.854,44. In data 4 settembre 2008, veniva eseguito un pignoramento mobiliare presso il debitore.

Il 17 ottobre 2008 venivano notificati allo stesso Cocchi due atti di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., da parte di Gualtiero Cremisini e di Osvaldo Ciacia, creditori della Ina Assitalia S.p.a.

Il Cocchi proponeva, allora, opposizione all'esecuzione intrapresa da Ina Assitalia S.p.a., deducendone l'improseguibilità ed inammissibilità in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato, con gli obblighi di custodia delle somme dovute *ex* art. 546 cod. proc. civ.

Il giudice dell'esecuzione, sospesa la procedura esecutiva, assegnava un termine per introdurre l'opposizione nel merito dinanzi al Giudice di pace di Roma, competente per valore.

Quest'ultimo rigettava l'opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa da Ina Assitalia S.p.a.

L'opponente impugnava tale pronuncia, ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, rigettava il gravame,

Bruno Cocchi ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza. Generali Italia S.p.a. (già Ina Assitalia S.p.a.) ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie difensive, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un univo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 492, 543, 546, 615 cod. proc. civ., nonché degli artt. 632, 388 e 334 cod. pen.

Egli sostiene che il pignoramento eseguito – ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. – dal *creditor creditoris* avrebbe determinato l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva. Altrimenti, si determinerebbe la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli artt. 334 e 388 cod. pen. Il vincolo di indisponibilità determinatosi *ex* art. 546 cod. proc. civ. renderebbe improseguibile ogni altra azione esecutiva sui medesimi beni, anche se precedente.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Infatti, è agevole rilevare che il pignoramento eseguito dalla Ina Assitalia S.p.a. ricade su beni del Cocchi, rimasto inadempiente al precetto di pagamento. I pignoramenti eseguiti ad istanza del Cremisini e del Ciacia hanno ad oggetto il credito vantato dalla Ina Assitalia S.p.a. nei confronti del Cocchi. Le procedure esecutive hanno, quindi, oggetti differenti e non vi è neppure coincidenza soggettiva, dal momento che il debitore esecutato è il Cocchi nella prima e l'Ina Assitalia S.p.a. nelle altre.

Pertanto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, in virtù del solo pignoramento, ad opera del Cremisini e del Ciacia, del credito vantato da Ina Assitalia S.p.a. verso il Cocchi non può venire meno certamente la generale destinazione di tutto il patrimonio di quest'ultimo – ivi compresi pure i beni mobili pignorati dalla compagnia assicurativa – a garanzia delle sue obbligazioni del primo verso la società. Infatti, i pignoramenti del Cremisini e del Ciacia hanno ad oggetto il credito dell'Ina Assitalia S.p.a. nei confronti del Cocchi, non i beni che tale società ha

pignorato al proprio debitore.

Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, da soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente. Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull'azione esecutiva intentata in forza di tale credito: l'una e l'altra vengono meno, invece, soltanto con l'ordinanza di assegnazione *ex* art. 553 cod. proc. civ., con cui il giudice dell'espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.

Pertanto, fino all'eventuale ordinanza di assegnazione, i pignoramenti del Ciacia e del Cremisini non hanno implicato altro che l'onere per il *debitor debitoris* Cocchi di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell'obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta.

Non è però previsto alcun ufficioso coordinamento tra le due procedure, l'una a soddisfacimento di un credito e l'altra che colpisca quest'ultimo, ma da parte di un diverso creditore: sono differenti, nel senso almeno di non perfettamente coincidenti, i soggetti e certamente differenti gli oggetti. Pertanto, non opera alcuno degli strumenti previsti dal codice di rito per coordinarle, potendo legittimamente i giudici dell'esecuzione preposti ad ognuna delle due ignorare l'esistenza dell'altra, finché gli interessati non he portino a loro conoscenza una simile situazione.

Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all'art. 511 cod. proc. civ., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore.

In questo contesto, l'unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta debitor debitoris nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i giudici dell'esecuzione dell'una e dell'altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.

Il Cocchi, pertanto, non poteva rendere (come invece lascia intendere il Tribunale) una dichiarazione *ex* art. 547 cod. proc. civ. di contenuto negativo: egli era davvero debitore della Ina Assitalia S.p.a. (per giunta, in forza di un titolo esecutivo) e doveva dichiararsi tale. Egli aveva, però, a seconda dei tempi delle due procedure, la possibilità:

- di proporre opposizione *ex* art. 615 cod. proc. civ. avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui fosse stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione dell'Ina Assitalia S.p.a. con i creditori che quel credito avevano pignorato;
- di rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze idonee però a proteggerlo dal rischio di un adempimento non satisfattivo.

In questa seconda ipotesi avrebbe dovuto, perciò, aggiungere che il credito pignorato era stato portato ad esecuzione forzata e che per la sua realizzazione erano stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni suoi beni mobili. In sostanza, avrebbe dovuto avvertire il Cremisini e il Ciacia della circostanza che i pignoramenti presso terzi da costoro effettuati contro la Ina Assitalia S.p.a. avevano ad oggetto non un credito bonum, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì su un credito "a sofferenza", già azionato – a sua volta – in sede esecutiva.

Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 cod. proc. civ., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell'ambito della procedura



ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.; ruolo che lo onera di portare a conoscenza del giudice dell'esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.

Omettendo tale informazione e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori della compagnia assicurativa l'importo di cui si è dichiarato debitore sic et simpliciter e, contemporaneamente, subirà il completamento dell'espropriazione dei beni staggiti dall'Ina Assistalia S.p.a.

Qualora il Cocchi avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità.

La prima è che il credito vantato dall'Ina Assitalia S.p.a. nei confronti del Cocchi fosse assegnato al Cremisini e al Ciacia prima che l'espropriazione mobiliare promossa dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'opponente si concludesse. In tal caso, il Cremisini e il Ciacia, succedendo, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, nel credito di Ina Assitalia S.p.a., avrebbero avuto titolo per proseguire nell'espropriazione da questa intrapresa contro il Cocchi, secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 cod. proc. civ.).

L'altra eventualità è che, onde evitare che l'Ina Assitalia s.p.a. incassasse il ricavato della vendita dei beni del Cocchi, il Cremisini e il Ciacia, senza attendere che intervenisse l'ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione *ex* art. 511 cod. proc. civ.

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

"Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario,

sia del creditor creditoris. Quest'ultimo, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ."

In applicazione di tale principio, deve escludersi che il pignoramento mobiliare eseguito ai danni del Cocchi sia divenuto improseguibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla Ina Assitalia s.p.a.

Il giudice del gravame ha, quindi, correttamente rigettato l'opposizione all'esecuzione basata su l'insorgenza di un obbligo di custodia *ex* art. 543 cod. proc. civ. in realtà insussistente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.